
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL C. DI A. DELL'ERSU DI PALERMO

N. 35 del 2 maggio 2017

OGGETTO: Approvazione accordo istituzionale tra Agenzia del Demanio – Direzione Regionale Sicilia, Università degli Studi di Palermo e ERSU Palermo

IL PRESIDENTE

- VISTO** lo Statuto della Regione Siciliana, approvato con R.D.L. 15 maggio 1946, 455, convertito in L. Cost. 26 febbraio 1948 n. 2 e modificato dalle L. Cost. 23 febbraio 1972 n. 1, 12 aprile 1989 n. 3 e 31 gennaio 2001. n. 2;
- VISTO** l'art. 7 della L.R. 25 novembre 2002, n. 20, che ha istituito gli Enti Regionali per il diritto allo Studio Universitario in numero corrispondente a quello degli atenei siciliani, nei comuni in cui questi hanno sede;
- VISTO** il decreto presidenziale n. 243/Serv. 1°/S.G. dello 08.08.2014, di nomina a Presidente dell'ERSU di Palermo del Prof. Alberto Firenze;
- VISTA** la delibera n. 79 del 22.12.2015 Nomina del Direttore f.f con la quale il C. di A. dell'Ente ha nominato il Dirigente III fascia Ing. Ernesto Bruno quale Direttore f. f. dell'ERSU di Palermo ai sensi dell'art. 22 del vigente regolamento dell'Ente;
- VISTA** la nota, prot. n. 23262 del 22 dicembre 2016, con la quale si è richiesta, alla Regione Siciliana - Assessorato Regionale dell'Istruzione e della Formazione professionale - Dipartimento dell'Istruzione e della Formazione professionale - Servizio allo Studio, Buono Scuola e Alunni Svantaggiati, l'autorizzazione alla gestione provvisoria per l'anno 2017, relativa al primo quadrimestre dell'anno;
- VISTA** la nota, prot. n. 2058 del 12 gennaio 2017, con la quale il Dirigente del servizio allo Studio, Buono Scuola e Alunni Svantaggiati ha autorizzato questo ERSU di Palermo a ricorrere per l'anno 2017 alla gestione provvisoria per un periodo non superiore a mesi quattro;
- VISTO** il Decreto del Presidente del C. di A. dell'ERSU di Palermo n. 1 del 13 gennaio 2017, avente per oggetto: "Apertura gestione provvisoria del bilancio per l'esercizio finanziario 2017 dell'ERSU di Palermo";
- VISTA** la nota, prot. n. 3925 del 28 aprile 2017, con la quale si è richiesta, alla Regione Siciliana - Assessorato Regionale dell'Istruzione e della Formazione professionale - Dipartimento dell'Istruzione e della Formazione professionale - Servizio allo Studio, Buono Scuola e Alunni Svantaggiati, l'autorizzazione alla proroga della prosecuzione gestione provvisoria ai sensi dell'art. 43 D.Lgs. 118/2011;
- VISTA** la nota, prot. n. 32692 dello 02 maggio 2017, con la quale il Dirigente del servizio allo Studio, Buono Scuola e Alunni Svantaggiati ha autorizzato questo ERSU di Palermo a ricorrere alla prosecuzione della gestione provvisoria per il tempo necessario alla redazione del bilancio di previsione 2017-2019 e comunque non oltre mesi due dalla data della nota summenzionata;
- VISTO** il Regolamento di contabilità dell'Ersu di Palermo, approvato dal C. di A. dell'ERSU di Palermo nella seduta del 16 aprile 2009 verbale n. 2,

approvato dal Collegio dei revisori con verbale n. 17 del 20 maggio 2009 e approvato con Decreto del Direttore Generale P.I. N. 1825/XVIII del 19 ottobre 2009;

- VISTO** che è stato adottato ed approvato dall'Organo Tutorio il regolamento contabile dell'Ente ai sensi del comma 2 art. 2 del Testo coordinato, che per effetto del D.Lgs.118/2011 subisce alcune modifiche ope legis in relazione a tutte le previsioni regolamentari contrapposte allo stesso decreto;
- CONSIDERATO** che l'Università degli Studi di Palermo, coerentemente con le disposizioni statutarie, assume ogni iniziativa volta a rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che limitano l'accesso all'istruzione universitaria, in accordo con i principi contenuti nella Costituzione e delle normative vigenti;
- CONSIDERATO** che l'Università degli Studi di Palermo favorisce e promuove l'internazionalizzazione della didattica e della ricerca, impegnandosi, in particolare, a facilitare l'accesso di studenti e ricercatori stranieri alle proprie strutture e la loro partecipazione ad ogni forma di selezione per il conferimento di titoli o altre opportunità di ricerca o formazione e incentivando la mobilità internazionale di docenti e di studenti;
- CONSIDERATO** che all'Agenzia del Demanio è attribuita l'amministrazione dei beni immobili dello Stato, con il compito di razionalizzarne e valorizzarne l'impiego, anche attraverso la concessione in uso a soggetti pubblici per l'espletamento di specifici compiti istituzionali;
- CONSIDERATO** che nell'ambito della mission istituzionale ad essa affidata, l'Agenzia del Demanio supporta anche gli Enti Pubblici proprietari nell'avvio di iniziative idonee per il concreto sviluppo dei propri patrimoni immobiliari, promuovendo le attività necessarie alle verifiche di prefattibilità giuridico-amministrative, tecnico-operative, nonché di contesto istituzionale, per l'individuazione degli strumenti e delle modalità più efficaci di attuazione;
- CONSIDERATO** che l'Ente Regionale per il Diritto allo Studio Universitario (ERSU) di Palermo, istituito dalla Regione Sicilia con L.R. n. 20/2002, attua, ai sensi degli artt. 3 co2 e 7 della citata Legge, gli interventi per il Diritto allo Studio Universitario, destinati agli studenti iscritti presso l'Università degli Studi di Palermo, anche con riferimento ai servizi abitativi (posti letto presso le residenze universitarie per gli studenti fuori sede) e al cofinanziamento della costruzione di alloggi e residenze universitarie secondo quanto previsto dalla legge 14 novembre 2000, n. 338;
- CONSIDERATO** che l'ERSU di Palermo, ai sensi del combinato disposto degli artt. 3 e 7 L. Regione Siciliana n. 20/2002 e 10 co. 1 lett. b) DPR n. 296/2005, nell'esercizio delle funzioni ad esso riconosciute dalla Regione Siciliana ai sensi della citata L.R. n. 20/2002, è legittimato a richiedere a titolo gratuito la concessione, ovvero la locazione, rispettivamente di immobili demaniali o patrimoniali dello Stato, gestiti dall'Agenzia del Demanio, da destinarsi esclusivamente a servizi per la realizzazione del diritto agli studi universitari, con gli oneri di ordinaria e straordinaria manutenzione a proprio totale carico, così come previsto dal D.P.R. n. 296/2005, recante "Regolamento concernente i criteri e le modalità di concessione in uso e in locazione dei beni immobili appartenenti allo Stato";
- CONSIDERATO** che l'Università degli Studi di Palermo, l'Agenzia del Demanio e l'ERSU di Palermo hanno individuato, tra i diversi immobili di proprietà statale gestiti dall'Agenzia ed ubicati nell'ambito urbano della città di Palermo, un cespite ritenuto idoneo alla funzione residenziale per gli studenti fuori sede ed

- intendono attivare, ai fini del riuso e della trasformazione di detto immobile, idonee forme di cooperazione, anche in ragione delle già menzionate e specifiche competenze istituzionali attribuite ai suddetti Enti;
- CONSIDERATO** che per il reperimento delle risorse finanziarie necessarie alla rifunzionalizzazione dell'immobile dello Stato da destinare alle finalità descritte, l'ERSU Palermo intende accedere al cofinanziamento degli interventi per la realizzazione di strutture residenziali universitarie, secondo le procedure disciplinate, in particolare, dal Decreto del Ministro per l'Istruzione, l'Università e la Ricerca del 29 novembre 2016 e di eventuali ulteriori e successive norme finalizzate al finanziamento di interventi aventi analoghe finalità;
- CONSIDERATO** che ai sensi dell'art. 6 co. 1 lett. d) D.M. 29 novembre 2016 n. 937, gli immobili oggetto di intervento devono risultare, al momento della presentazione della richiesta di cofinanziamento, nella piena disponibilità del soggetto richiedente (proprietà o diritto reale di godimento: superficie, usufrutto, comodato, uso, concessione amministrativa, concessione in uso gratuito e perpetuo, ecc.), anche sotto forma di opzione o promessa di acquisto;
- CONSIDERATO** che nelle more della stipula dell'atto di concessione dell'immobile individuato, soggetto a vincolo di interesse storico artistico, per il quale occorre avviare l'iter tecnico-amministrativo, che comprende l'acquisizione dell'autorizzazione della competente Soprintendenza ai Beni Culturali, la disponibilità del bene in capo all'ERSU Palermo dovrà essere garantito dal verbale di consegna in favore dello stesso Ente da parte dell'Agenzia del Demanio;
- VISTA** la L. 7 agosto 1990 n. 241, recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e s.m.i.;
- VISTO** in particolare, l'art. 15 L. 7 agosto 1990, n. 241, il quale prevede che le Pubbliche Amministrazioni possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;
- VISTA** la L. Regione Siciliana 25 novembre 1994, n. 33 "Norme per l'attuazione degli interventi regionali per il diritto allo studio in ambito universitario";
- VISTO** l'art. 61, co. 1 D. Lgs. 30 luglio 1999, n. 300, così come modificato dall'art. 1 co. 1 lett. f) D. Lgs. 3 luglio 2003 n. 173, il quale ha trasformato l'Agenzia del Demanio in Ente Pubblico Economico;
- VISTO** l'art. 65, co. 1 D. Lgs. 30 luglio 1999, n. 300 e ss.mm.ii., che attribuisce all'Agenzia del Demanio l'amministrazione dei beni immobili di proprietà dello Stato con il compito di razionalizzarne e valorizzarne l'impiego, di sviluppare il sistema informativo sui beni del demanio e del patrimonio, utilizzando in ogni caso, nella valutazione dei beni a fini conoscitivi e operativi, criteri di mercato, di gestire con criteri imprenditoriali i programmi di vendita, di provvista, anche mediante l'acquisizione sul mercato, di utilizzo e di manutenzione ordinaria e straordinaria di tali immobili;
- VISTA** la L. 14 novembre 2000, n. 338 – "Disposizioni in materia di alloggi e residenze per studenti universitari";
- VISTA** la L. Regione Siciliana n. 20 del 25 novembre 2002 recante "Interventi per

l'attuazione del diritto allo studio universitario in Sicilia”;

- VISTO** in particolare, l’art. 3 co. 2 L. Regione Siciliana n. 20 del 25 novembre 2002, il quale prevede che la Regione, nell’esercizio delle proprie attribuzioni in materia di diritto agli studi universitari, realizza interventi relativi - ex multis - a servizi abitativi e cofinanziamento della costruzione di alloggi e residenze universitarie secondo quanto previsto dalla legge 14 novembre 2000, n. 338;
- VISTO** il D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio) e ss.mm.ii.;
- VISTO** il D.P.R. 13 settembre 2005 n. 296, recante il Regolamento concernente i criteri e le modalità di concessione in uso e in locazione dei beni immobili appartenenti allo Stato ed, in particolare, l’art. 9, che stabilisce i requisiti degli immobili oggetto di concessioni o locazioni a titolo gratuito o a canone agevolato e l’art. 10, che individua i soggetti beneficiari a titolo gratuito;
- VISTO** il D.M. 29 novembre 2016 n. 937 del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, recante “Procedure e modalità per la presentazione dei progetti e per l’erogazione dei finanziamenti relativi agli interventi per strutture residenziali universitarie”;
- RITENUTO OPPORTUNO** stipulare l'accordo istituzionale fra Agenzia del Demanio – Direzione Regionale Sicilia, Università degli Studi di Palermo e ERSU Palermo per la concessione di immobili dello Stato da destinare a servizi per la realizzazione del diritto agli studi universitari in data 26 aprile 2017;
- VISTA** la proposta di decretazione in cui sono presenti i pareri necessari.

per le motivazioni espresse in premessa e che qui si richiamano e approvano per intero in quanto parte integrante del presente atto

D E C R E T A

Art. 1

Di ratificare l’accordo istituzionale fra Agenzia del Demanio – Direzione Regionale Sicilia, Università degli Studi di Palermo e ERSU Palermo, allegato al presente decreto, che si richiama a farne parte integrante, stipulato in data 26-04-2017, per la concessione di immobili dello Stato da destinare a servizi per la realizzazione del diritto agli studi universitari.

Art.2

Di dare mandato al Direttore f. f. di provvedere ad ogni adempimento amministrativo consequenziale.

Art. 3


Di sottoporre a successiva ratifica del Consiglio di Amministrazione, nella prima seduta utile, questo Decreto, ai sensi dell’art. 9, comma 2, punto d) della Legge Regionale n. 20 del 25.11.2002 “Interventi per l'attuazione del diritto allo studio universitario in Sicilia. Trasformazione in fondazioni degli enti lirici, sinfonici e del comitato Taormina arte. Scuole materne regionali paritarie”.

Art. 4

Il presente decreto ha efficacia immediata e la pubblicazione dello stesso nell'apposita sezione del portale Amministrazione trasparente ha validità di notifica.

Il Presidente

Prof. Alberto Firenze



ACCORDO ISTITUZIONALE

TRA

AGENZIA DEL DEMANIO – DIREZIONE REGIONALE SICILIA,
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

E

ENTE REGIONALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO –
ERSU PALERMO

*per la concessione di immobili dello Stato da destinare a servizi per la realizzazione
del diritto agli studi universitari*



PREMESSO CHE

- l'Università degli Studi di Palermo (da ora, Università), coerentemente con le disposizioni statutarie, assume ogni iniziativa volta a rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che limitano l'accesso all'istruzione universitaria, in accordo con i principi contenuti nella Costituzione e delle normative vigenti;
- l'Università favorisce e promuove l'internazionalizzazione della didattica e della ricerca, impegnandosi, in particolare, a facilitare l'accesso di studenti e ricercatori stranieri alle proprie strutture e la loro partecipazione ad ogni forma di selezione per il conferimento di titoli o altre opportunità di ricerca o formazione e incentivando la mobilità internazionale di docenti e di studenti;
- all'Agenzia del Demanio (di seguito, Agenzia) è attribuita l'amministrazione dei beni immobili dello Stato, con il compito di razionalizzarne e valorizzarne l'impiego, anche attraverso la concessione in uso a soggetti pubblici per l'espletamento di specifici compiti istituzionali;
- nell'ambito della mission istituzionale ad essa affidata, l'Agenzia supporta anche gli Enti Pubblici proprietari nell'avvio di iniziative idonee per il concreto sviluppo dei propri patrimoni immobiliari, promuovendo le attività necessarie alle verifiche di prefattibilità giuridico-amministrative, tecnico-operative, nonché di contesto istituzionale, per l'individuazione degli strumenti e delle modalità più efficaci di attuazione; l'Ente Regionale per il Diritto allo Studio Universitario di Palermo (di seguito denominato ERSU Palermo), istituito dalla Regione Sicilia con L.R. n. 20/2002, attua, ai sensi degli artt. 3 co2 e 7 della citata Legge, gli interventi per il Diritto allo Studio Universitario, destinati agli studenti iscritti presso l'Università degli Studi di Palermo, anche con riferimento ai servizi abitativi (posti letto presso le residenze universitarie per gli studenti fuori sede) e al cofinanziamento della costruzione di alloggi e residenze universitarie secondo quanto previsto dalla legge 14 novembre 2000, n. 338;
- ai sensi del combinato disposto degli artt. 3 e 7 L. Regione Siciliana n. 20/2002 e 10 co. 1 lett. b) DPR n. 296/2005, l'ERSU, nell'esercizio delle funzioni ad esso riconosciute dalla Regione Siciliana ai sensi della citata L.R. n. 20/2002, è legittimato a richiedere a titolo gratuito la concessione, ovvero la locazione, rispettivamente di immobili demaniali o patrimoniali dello Stato, gestiti dall'Agenzia del Demanio, da destinarsi esclusivamente a servizi per la realizzazione del diritto agli studi universitari, con gli oneri di ordinaria e straordinaria manutenzione a proprio totale carico, così come previsto dal D.P.R. n. 296/2005, recante "*Regolamento concernente i criteri e le modalità di concessione in uso e in locazione dei beni immobili appartenenti allo Stato*";
- l'Università, l'Agenzia e l'ERSU hanno individuato, tra i diversi immobili di proprietà statale gestiti dall'Agenzia ed ubicati nell'ambito urbano della città di Palermo, un cespite ritenuto idoneo alla funzione residenziale per gli studenti fuori sede ed intendono attivare, ai fini del riuso e della trasformazione di detto immobile, idonee forme di cooperazione, anche in ragione delle già menzionate e specifiche competenze istituzionali attribuite ai suddetti Enti;
- per il reperimento delle risorse finanziarie necessarie alla rifunzionalizzazione dell'immobile dello Stato da destinare alle finalità descritte, l'ERSU Palermo intende accedere al cofinanziamento degli interventi per la realizzazione di strutture residenziali universitarie, secondo le procedure disciplinate, in particolare, dal Decreto del Ministro per l'Istruzione, l'Università e la Ricerca del 29 novembre



2016 e di eventuali ulteriori e successive norme finalizzate al finanziamento di interventi aventi analoghe finalità;

CONSIDERATO CHE

- ai sensi dell'art. 6 co. 1 lett. d) D.M. 29 novembre 2016 n. 937, gli immobili oggetto di intervento devono risultare, al momento della presentazione della richiesta di cofinanziamento, nella piena disponibilità del soggetto richiedente (proprietà o diritto reale di godimento: superficie, usufrutto, comodato, uso, concessione amministrativa, concessione in uso gratuito e perpetuo, ecc.), anche sotto forma di opzione o promessa di acquisto;
- nelle more della stipula dell'atto di concessione dell'immobile individuato, soggetto a vincolo di interesse storico artistico, per il quale occorre avviare l'iter tecnico-amministrativo, che comprende l'acquisizione dell'autorizzazione della competente Soprintendenza ai Beni Culturali, la disponibilità del bene in capo all'ERSU Palermo dovrà essere garantito dal verbale di consegna in favore dello stesso Ente da parte dell'Agenzia;

VISTI

- lo Statuto della Regione Siciliana, approvato con R.D.L. 15 maggio 1946, 455, convertito in L. Cost. 26 febbraio 1948 n. 2 e modificato dalle L. Cost. 23 febbraio 1972 n. 1, 12 aprile 1989 n. 3 e 31 gennaio 2001. n. 2;
- la L. 7 agosto 1990 n. 241, recante "*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*";
- in particolare, l'art. 15 L. 7 agosto 1990, n. 241, il quale prevede che le Pubbliche Amministrazioni possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;
- la L. Regione Siciliana 25 novembre 1994, n. 33 "*Norme per l'attuazione degli interventi regionali per il diritto allo studio in ambito universitario*";
- l'art. 61, co. 1 D. Lgs. 30 luglio 1999, n. 300, così come modificato dall'art. 1 co. 1 lett. f) D. Lgs. 30 luglio 2003 n. 173, il quale ha trasformato l'Agenzia del Demanio in Ente Pubblico Economico;
- l'art. 65, co. 1 D. Lgs. 30 luglio 1999, n. 300 e ss.mm.ii., che attribuisce all'Agenzia l'amministrazione dei beni immobili di proprietà dello Stato con il compito di razionalizzarne e valorizzarne l'impiego, di sviluppare il sistema informativo sui beni del demanio e del patrimonio, utilizzando in ogni caso, nella valutazione dei beni a fini conoscitivi e operativi, criteri di mercato, di gestire con criteri imprenditoriali i programmi di vendita, di provvista, anche mediante l'acquisizione sul mercato, di utilizzo e di manutenzione ordinaria e straordinaria di tali immobili;
- la L. 14 novembre 2000, n. 338 – "*Disposizioni in materia di alloggi e residenze per studenti universitari*";
- la L. Regione Siciliana n. 20 del 25 novembre 2002 recante "*Interventi per l'attuazione del diritto allo studio universitario in Sicilia*";



- in particolare, l'art. 3 co. 2 L. Regione Siciliana n. 20 del 25 novembre 2002, il quale prevede che la Regione, nell'esercizio delle proprie attribuzioni in materia di diritto agli studi universitari, realizza interventi relativi - ex multis - a servizi abitativi e cofinanziamento della costruzione di alloggi e residenze universitarie secondo quanto previsto dalla legge 14 novembre 2000, n. 338;
- in particolare, l'art. 7 L. Regione Siciliana n. 20 del 25 novembre 2002, il quale prevede che *"Gli interventi in materia di diritto allo studio universitario sono attuati, per ognuna delle Università aventi sede nella Regione, da enti regionali, istituiti in numero corrispondente a quello degli atenei siciliani, nei comuni in cui questi hanno sede"*.
- il D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio) e ss.mm.ii.;
- il D.P.R. 13 settembre 2005 n. 296, recante il Regolamento concernente i criteri e le modalità di concessione in uso e in locazione dei beni immobili appartenenti allo Stato ed, in particolare, l'art. 9, che stabilisce i requisiti degli immobili oggetto di concessioni o locazioni a titolo gratuito o a canone agevolato e l'art. 10, che individua i soggetti beneficiari a titolo gratuito;
- il D.M. 29 novembre 2016 n. 937 del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, recante *"Procedure e modalità per la presentazione dei progetti e per l'erogazione dei finanziamenti relativi agli interventi per strutture residenziali universitarie"*;

Quanto sopra premesso e considerato,

tra

L'Agenzia del Demanio – Direzione Regionale Sicilia, in persona del Direttore Regionale, Ing. Stefano Lombardi,

L'Università degli Studi di Palermo, in persona del Rettore, Prof. Ing. Fabrizio Micari,

e

L'Ente– ERSU Palermo, in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione, Prof. Alberto Firenze,

si conviene e si stabilisce quanto segue

Articolo 1

(Premesse)

Le premesse di cui sopra, gli atti e i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente Accordo, ancorché non materialmente allegati, ne costituiscono parte integrante e sostanziale.

Articolo 2

(Oggetto dell'Accordo)

Con la sottoscrizione del presente Accordo, le Parti avviano un rapporto di collaborazione istituzionale finalizzato alla strutturazione di un'iniziativa di valorizzazione immobiliare che consenta, per le finalità descritte in premessa, la realizzazione di una struttura residenziale universitaria ai sensi della L. n. 338/2000, secondo le procedure e le modalità di accesso al cofinanziamento previste dal D.M. n. 937/2016.

Nell'ambito del presente Accordo e, dunque, per le medesime finalità, le Parti, in sede di Tavolo Tecnico Operativo costituito ai sensi dell'art. 5 del presente Accordo, potranno valutare la strutturazione di altre iniziative analoghe da realizzare attraverso l'individuazione di eventuali ed ulteriori procedure di cofinanziamento.

Articolo 3

(Individuazione degli immobili)

Salva l'individuazione di ulteriori immobili dello Stato, anche per la strutturazione di analoghi iniziative finalizzate alla realizzazione di strutture universitarie, il presente Accordo ha ad oggetto l'immobile denominato "Ex Casa Gesuitica Casa Professa", sito in Palermo, Piazza SS. Quaranta Martiri nn. 14-19 e Vicolo Casa Professa nn. 24-26 identificato catastalmente al foglio di mappa 137, quale porzione dell'unità immobiliare di maggiore consistenza distinta con particella n. 468, sub 13 e particella N sub 6, come meglio identificata in colore rosso nell'allegata planimetria del verbale di consegna del 25/09/2008 (Cfr. Allegato A).

Articolo 4

(Impegni delle Parti)

Le Parti si impegnano a porre in essere tutte le attività di propria competenza – come di seguito meglio specificate – necessarie per il pieno conseguimento degli obiettivi del presente Accordo e, pertanto, anche ai fini della strutturazione di altre iniziative analoghe, assicurando ogni utile forma di cooperazione reciproca.

4.a Impegni assunti dall'Agenzia del Demanio

Al fine di garantire all'ERSU Palermo la disponibilità dell'immobile di cui al precedente articolo, propedeutica alla presentazione della domanda di cofinanziamento degli interventi di realizzazione di strutture residenziali universitarie ex L. n. 338/2000, l'Agenzia s'impegna a consegnare l'immobile all'Ente Regionale mediante la sottoscrizione di un apposito verbale, entro 10 giorni dalla stipula del presente Accordo, e comunque non prima di averlo ripreso in consegna da parte dell'Università che, alla data odierna, possiede il bene in virtù del verbale di consegna prot. n. 19433 del 25/09/2008 (allegato A) .

L'immobile sarà immesso nella disponibilità dell'ERSU nello stato di fatto e di diritto in cui si trova.

Qualora l'intervento proposto dall'ERSU Palermo sia ammesso al cofinanziamento ex L. n. 338/2000, l'Agenzia si impegna a concludere, entro il termine di 90 giorni dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana dei Decreti Ministeriali di assegnazione del cofinanziamento, l'iter tecnico-amministrativo necessario all'affidamento della concessione, concordando con l'ERSU Palermo la data della stipula dell'atto di concessione a titolo gratuito ai sensi dell' art. 10 del D.P.R. del 13/09/2005 n. 296.

A contrario, qualora l'intervento proposto dall'ERSU Palermo non sia ammesso al cofinanziamento, l'Agenzia provvederà, previa comunicazione scritta, trasmessa a mezzo raccomandata o a mezzo PEC, a riprendere in consegna la "Ex Casa Gesuitica Casa Professa".



4.b Impegni assunti dall'Università di Palermo

L'Università s'impegna a riconsegnare all'Agenzia del Demanio, entro 10 giorni dalla stipula del presente Accordo, la "Ex Casa Gesuitica Casa Professa" per l'anticipata immissione in possesso da parte dell'Ente Regionale e la successiva stipula della concessione.

L'Università s'impegna, altresì, a fornire all'ERSU Palermo il necessario supporto tecnico-specialistico ed amministrativo per la predisposizione del progetto di intervento, da presentare a corredo della richiesta di cofinanziamento ai sensi del D.M. n. 937/2016.

4.c Impegni assunti dall'ERSU Palermo

L'ERSU s'impegna a prendere in consegna, da parte dell'Agenzia, l'immobile indicato all'art. 3 del presente Accordo e a presentare, entro il termine previsto, la richiesta di cofinanziamento per la realizzazione degli interventi ex D.M. n. 937/2016.

In caso di ammissione degli interventi proposti al cofinanziamento di cui al D.M. n. 937/2016, l'ERSU si impegna a stipulare con l'Agenzia l'atto di concessione per l'affidamento della "Ex Casa Gesuitica Casa Professa", ai sensi dell'art. 10 del D.P.R. 296/2005.

In caso di mancato ottenimento di tale cofinanziamento, l'ERSU s'impegna, su richiesta dell'Agenzia e senza ritardo alcuno, a riconsegnare l'immobile di cui al precedente art. 3.

In caso di omessa comunicazione/ritardo nella conclusione della procedura di assegnazione del cofinanziamento ex D.M. n. 937/2006, l'ERSU s'impegna a riconsegnare l'immobile di cui al precedente art. 3 comunque non oltre la durata del presente Accordo.


Nel periodo in cui il bene - non ancora affidato in concessione - sarà in consegna all'ERSU, quest'ultimo assume espressamente la responsabilità di eventuali interventi di manutenzione, da concordarsi con l'Agenzia, pena la risoluzione del presente Accordo, e degli oneri di vigilanza e custodia dell'immobile, manlevando in ogni caso l'Agenzia da qualsivoglia responsabilità derivante dalla mancata custodia, vigilanza e manutenzione dello stesso..

Articolo 5

(Tavolo Tecnico Operativo)

Per l'attuazione degli impegni contenuti nel presente Accordo, è costituito un Tavolo Tecnico Operativo (TTO), composto da rappresentanti dell'Agenzia, dell'Università e dell'ERSU di seguito individuati e aperto alla partecipazione dei rappresentanti degli altri Soggetti istituzionali – a qualunque titolo – interessati e coinvolti, a partire dalla Regione Siciliana:

- per l'Agenzia GIANDOMENICO SCELFO
- per l'Università CALOGERO SCHILLIACI
- per l'ERSU ERNESTO BRUNO



Al TTO è assegnato il compito di:

- monitorare e verificare il puntuale adempimento degli impegni assunti dalle Parti con la sottoscrizione del presente Accordo;
- sovrintendere alle attività tecnico-amministrative propedeutiche e conseguenti all'attuazione degli obiettivi del Accordo;
- garantire il coordinamento tecnico con gli altri soggetti istituzionali coinvolti.

In funzione di eventuali successivi ampliamenti dei progetti, il TTO potrà valutare l'opportunità di strutturare analoghe iniziative di valorizzazione da proporre nell'ambito di ulteriori procedure di cofinanziamento e per le finalità di cui all'art. 2 del presente Accordo.

Articolo 6

(Durata)

Il presente Accordo avrà la durata di anni 3, decorrente dalla data di sottoscrizione dello stesso, salvo scioglimento anticipato con comunicazione scritta a mezzo di raccomandata A/R o a mezzo Posta Elettronica Certificata. Esso potrà essere prorogato per un periodo di eguale durata in ragione dello stato di avanzamento delle attività, previa comunicazione tra le Parti, con preavviso di tre mesi, a mezzo di raccomandata A/R o a mezzo Posta Elettronica Certificata.

Nell'ipotesi in cui le previsioni del presente Accordo non potessero trovare integrale attuazione, le Parti potranno sciogliersi dagli impegni assunti, mediante comunicazione scritta a mezzo di raccomandata A/R o a mezzo Posta Elettronica Certificata.

In tal caso, le Parti s'impegnano a verificare la possibilità di rimodulare obiettivi e finalità del Accordo, ai fini della sua attuazione, anche parziale, ovvero a regolarizzare le situazioni *medio tempore* verificatesi.

Articolo 7

(Revisioni e integrazioni)

Il presente Accordo potrà essere modificato, integrato o aggiornato esclusivamente in forma scritta con eventuali atti aggiuntivi o integrativi previo accordo tra le Parti.

Esso non verrà sostituito o superato dagli eventuali atti aggiuntivi o integrativi e sopravvivrà a questi ultimi, continuando con essi a regolare la materia tra le Parti.

Articolo 8

(Risorse Finanziarie)

Per l'attuazione del presente Accordo, non è previsto il riconoscimento reciproco di alcun corrispettivo; pertanto, qualunque onere rimarrà a carico della Parte che è chiamata a sostenerlo.

Articolo 9

(Riservatezza)

Tutti i dati, documenti o altri materiali che verranno scambiati tra le Parti in esecuzione del presente Accordo dovranno essere considerati come "informazioni riservate", ove qualificati come tali dalla Parte che li comunica.

Le Parti concordano di utilizzare tali informazioni riservate solo in relazione all'esecuzione del presente Accordo, salvo diverse pattuizioni, da formalizzarsi per iscritto.

Ciascuna delle Parti adotterà tutte le misure ragionevolmente necessarie per tutelare la riservatezza delle informazioni e della documentazione di cui essa disponga in virtù del presente Accordo.

Articolo 10

(Controversie)

Nel caso di controversie di qualsiasi natura che dovessero insorgere in ordine all'interpretazione e applicazione del presente Accordo, le Parti si impegnano a comporre amichevolmente e secondo equità le controversie medesime.

Resta inteso che eventuali controversie non pregiudicheranno in alcun modo la regolare esecuzione delle attività, né consentiranno alcuna sospensione degli impegni assunti dalle Parti.

ALLEGATI:

- A. Verbale di consegna prot. n. 19433 del 25/09/2008 dell'im:nobile "Ex Casa Gesuitica Casa Professa".


Palermo, li 26/04/2017

L.C.S.

Per l'Agenzia del Demanio

Il Direttore Regionale

Stefano Lombardi



Per l'Università di Palermo

Il Rettore

Fabrizio Micari



Per l'ERSU Palermo

Il Presidente

Alberto Firenze



